

3. definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;
4. previsione, in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
5. obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito ed identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;
6. previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
7. previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
8. obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

5.2 Regolamentazione dell'assetto radio-televisivo.

Tra gli interventi per la riorganizzazione ed il rilancio del sistema radiotelevisivo nazionale, assume particolare rilevanza anche il "re-insediamento" della Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo, istituita ai sensi del d.l. n. 323 del 1993 conv. nella legge n. 422 del 1993¹⁷, che negli ultimi anni ha proceduto in modo irregolare. Dibattito e confronto, nell'obiettivo difficoltà di riunire con periodica frequenza la Commissione in seduta plenaria, potevano svolgersi all'interno dei due Comitati istruttori, costituiti dal suo presidente. Ma anche ciò non è avvenuto.

Verosimilmente tutto ciò è da ricollegare alla circostanza che la funzione primaria della Commissione è stata fortemente intaccata dalla legge n. 249 del 1997, che ha attribuito all'A.G.Com. la regolamentazione delle procedure di rilascio delle concessioni radiotelevisive. La Commissione, pertanto, ad oggi non ha più competenze sul procedimento istruttorio relativo alle concessioni, pur mantenendo il ruolo di organo consultivo del ministro in materia di assetto del sistema radiotelevisivo, esprimendo pareri sulle tematiche che riguardano il sistema radiotelevisivo ed entrando anche nel merito dei relativi disegni e proposte di legge.

Ricostituita la propria struttura organizzativa, la Commissione ha preso contatti e tenuto riunioni per conoscere le principali tematiche che coinvolgono le 641 televisioni concessionarie e autorizzate, le 1775 radio concessionarie e le 268 radio operanti in virtù di un provvedimento giurisdizionale.

¹⁷ Art. 6, comma 5.

Altre problematiche su cui la Commissione ha fornito il proprio apporto consulenziale al Ministro sono: la modifica della legge sulla "Par condicio"; l'avvento del sistema digitale terrestre; la disciplina dei limiti di campo elettromagnetico (che deve salvaguardare la salute dei cittadini ed al tempo stesso non deve penalizzare le attività imprenditoriali delle emittenti locali); le modifiche da apportare ai criteri per il riconoscimento delle misure di sostegno per le imprese televisive locali, previste dalla legge n. 448 del 1998 e dal d.m. n. 378 del 1999; l'esigenza di prevedere misure di sostegno per le imprese radiofoniche locali; la richiesta di ripristinare le quote di pubblicità degli Enti locali riservate alle imprese radiofoniche e televisive locali; l'applicazione, da parte degli Ispettorati territoriali del Ministero, della legge n. 122 del 1998 relativa ai procedimenti di ottimizzazione e razionalizzazione delle utilizzazioni radioelettriche.

5.3 Contributi allo sviluppo dell'emittenza radio-televisiva locale.

Gli incentivi economici per l'emittenza televisiva locale, previsti dall'art. 10 del d.l. n. 323 del 1993 (conv. in legge n. 422 del 1993), sono stati finanziati per la prima volta dall'art. 45, comma 3, della legge n. 448 del 1998 (Legge Finanziaria per il 1999) e fissati in 24 mld per il 1999, 24 mld per il 2000 e 33 mld per il 2001. Tali importi sono stati successivamente ricalibrati dall'art. 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999 (Legge Finanziaria per il 2000), dall'art. 145, comma 18, della legge n. 388 del 2000 (Legge Finanziaria per il 2001) e dall'art. 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001 (Legge Finanziaria per il 2002), incrementando ad 82 mld gli stanziamenti per il biennio 2000/2001 ed a 121 mld quelli dal 2002 in poi. Con d.m. n. 378 del 1999 è stato adottato il regolamento disciplinante la concessione degli stessi contributi, mentre per la loro erogazione il Ministero ha provveduto, con d.m. 12 novembre 1999 poi sostituito dal d.m. 16 dicembre 1999, ad emanare il bando di concorso per il 1999, quindi, con d.m. 27 luglio 2000, a ripartire lo stanziamento di 24 mld per l'e.f. 1999 fra i vari bacini di utenza televisiva individuati dall'A.G.Com.¹⁸ e corrispondenti al territorio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, accordando particolare tutela alle aree cc.dd. "in ritardo di sviluppo", cioè il cui prodotto interno lordo per abitante è inferiore al 75% della media comunitaria¹⁹. Nel mentre con d.m. 29 settembre 2000 è stato emanato l'ulteriore bando di concorso per il 2000, sostanzialmente equivalente a quello del 1999, con d.m. 31 gennaio 2001 è stato emanato il bando di concorso per il 2001, nel contesto del quale è stata

¹⁸ cfr. Deliberazione n. 68 in data 30 ottobre 1998.

¹⁹ si tratta delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, tutte ricomprese nel c.d. "Obiettivo 1".

reiterata la norma di salvaguardia, già introdotta nella Legge Finanziaria per il 2001²⁰, protesa a garantire l'erogazione in acconto del 90% del contributo spettante in presenza di "... *ritardi procedurali* ...". Con l'art. 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001 (Legge Finanziaria per il 2002) tale ultima norma di salvaguardia è stata estesa agli esercizi finanziari 1999 e 2000, estendendo la fruizione di tali contributi (a decorrere dal 2002) anche all'emittenza radiofonica locale²¹.

Nel quadro della programmazione finanziaria per il 2002, si è provveduto a destinare maggiori fondi all'incentivazione del settore radiofonico, di particolare rilevanza per garantire il pluralismo dell'informazione e la tutela delle minoranze, pur rispettando il vincolo di non incrementare le spese del Ministero. Inoltre, sono state estese anche agli anni 1999 e 2000 le procedure di anticipazione del 90% dei contributi destinati alle emittenti televisive locali. E' stata, altresì, aumentata da 40 a 80 la percentuale massima rimborsabile delle spese sostenute dalle televisioni locali per l'ammodernamento degli impianti ed il loro adeguamento al sistema digitale terrestre.

Nel frattempo l'art. 23 della legge n. 57 del 2001 ha introdotto ulteriori incentivi per l'emittenza televisiva locale, finalizzati al riconoscimento di "... *un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive ... e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico* ...". A tale scopo sono stati stanziati 165,3 mld per il 2000, 84,8 mld per il 2001 e 101,7 mld per il 2002. Con d.m. n. 407 del 2001 il Ministero ha poi adottato il regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi in argomento.

Riguardo alla verifica dei requisiti posseduti dalle oltre 2000 emittenti radiofoniche locali e nazionali, sono stati digitalizzati i dati significativi di ogni emittente, ricavati dalle domande prodotte, ed è stato predisposto un modello di rilevazione automatizzata dei requisiti necessari per la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora. E' stato anche disposto un controllo, attraverso gli organi periferici, per verificare l'esistenza di eventuali emittenti che non avessero prodotto la domanda intesa alla prosecuzione dell'esercizio. La verifica delle emittenti radiofoniche nazionali (natura giuridica di società di capitali e possesso di almeno 15 dipendenti) è stata già completata con esito positivo per tutte le 15 emittenti che hanno inoltrato domanda.

²⁰ Legge n. 388 del 2000, art. 145, comma 19.

²¹ In effetti la novella di fine 2001 amplia l'ambito di applicazione del disposto normativo di cui all'art. 10 del d.l. n. 323 del 1993, che parlava di un "... *piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale* ...".

5.4 Regolamentazione dei servizi radio-televisivi: “Par condicio”, televendite e tutela dei minori.

Il Ministero ha curato un disegno di legge di riforma della legge sulla cosiddetta “*par condicio*” televisiva in periodo elettorale, al fine soprattutto di eliminare le ingiuste penalizzazioni che l’applicazione della normativa determina a danno delle emittenti televisive locali. Il relativo testo, varato all’indomani dell’insediamento del nuovo Governo e divenuto oggetto di discussione sui vari tavoli di confronto interessati alla materia, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2002.

Il Ministero, per il tramite della citata Commissione ministeriale per il riassetto del sistema radiotelevisivo e con il consenso delle associazioni delle emittenti e dei consumatori, ha promosso l’adozione spontanea di un codice di autoregolamentazione per le attività di televendita, anche alla luce dei principi indicati nell’art. 52 della legge n. 39 del 2002 (Legge comunitaria per il 2001). Il relativo testo è stato siglato in data 4 giugno 2002.

Sono state, inoltre, intraprese specifiche iniziative per la tutela dei minori nei confronti delle trasmissioni televisive inidonee. Nella “Legge comunitaria per il 2001”, in particolare, sono state inserite una serie di disposizioni che vanno in tal senso, attribuendo all’A.G.Com. il potere di comminare la sanzione della sospensione delle trasmissioni qualora le emittenti violino il divieto di trasmettere programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni, che si trovano nell’area di diffusione, assistano normalmente a tali programmi.

Nello stesso contesto legislativo si è stabilito che le televendite non possano arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni, né tanto meno esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. E’ stato, inoltre, introdotto l’espresso divieto di sollecitare i minori all’acquisto di un prodotto sfruttando la loro inesperienza e credulità o la fiducia che essi ripongono nei genitori o negli insegnanti, nonché il divieto di mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni di pericolo.

Tra le soluzioni attuative allo studio del Ministero, va segnalata quella di introdurre, direttamente negli atti di concessione delle frequenze per l’esercizio radiotelevisivo, obblighi inerenti al rispetto delle normative pubbliche o convenzionali sulla tutela dei minori. Il mancato rispetto delle stesse potrebbe essere sanzionato con provvedimenti che vanno ad incidere temporaneamente o permanentemente sulla concessione stessa, ovviamente in maniera graduale e proporzionata all’entità della violazione.

Il Ministero, inoltre, ha affidato alla Commissione ministeriale per il riassetto del sistema radiotelevisivo il compito di rivisitare il “codice di autoregolamentazione” per la tutela dei minori, adottato nel 1997 dalle maggiori emittenti televisive nazionali e locali, per rendere più efficace il connesso sistema dei controlli e delle sanzioni.

6. Lo sviluppo delle principali politiche pubbliche di settore: i servizi postali.

In data 11 settembre 2000 il Ministero ha stipulato un contratto di programma con la S.p.a. Poste Italiane, già confermata nel ruolo di concessionaria del servizio postale universale con decreto ministeriale in data 17 aprile 2000. L'accordo fissa standards stringenti di qualità relativi ai tempi di consegna della corrispondenza, sia ordinaria che prioritaria, mentre la nuova formula di *price cap*, introdotta per la determinazione delle tariffe dei servizi riservati, prevede una loro riduzione in termini reali per il periodo 2001/2002, al fine di allinearle ai livelli medi europei.

A seguito di gara “comunitaria” è stato, poi, stipulato un ulteriore contratto con la S.p.a. IZI in data 18 settembre 2000, per la verifica della qualità del servizio postale. Con successivo decreto in data 7 giugno 2001 il Ministero, quale Autorità Nazionale di Regolazione del settore postale, ha definito gli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2001. Le risultanze del primo semestre 2001 hanno condotto all'applicazione di una penale alla società Poste Italiane pari a 750 milioni di lire²², mentre il secondo semestre 2001 ha denotato il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal contratto di programma²³.

Il Servizio di controllo interno del Ministero, nella sua relazione sul I semestre 2001, in merito alle funzioni di “Autorità Nazionale di Regolazione” del settore postale attribuite al Ministero, ha osservato che “... come già detto in precedenza, il Ministero delle Comunicazioni è stato individuato dal d.lgs. n. 261 del 99 quale Autorità di regolamentazione del settore postale. Tra le competenze ivi indicate all'articolo 2 l'Autorità: 1) nell'ambito del servizio universale (s.u.), opera la scelta del fornitore del s.u., verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del s.u., determina i parametri di qualità del s.u., vigila affinché il fornitore del s.u. faccia riferimento alle norme tecniche adottate e pubblicate a livello comunitario, procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento delle prestazioni singole rientranti nel s.u. e ne garantisce il rispetto dei relativi obblighi imposti mediante controlli presso le sedi di attività (procedura di diffida, sospensione e revoca delle licenze individuali),

²² Deliberazione del Ministero delle comunicazioni, in veste di Autorità Nazionale di Regolazione del settore postale, in data 12 ottobre 2001.

²³ Deliberazione del Ministero delle comunicazioni, in veste di Autorità Nazionale di Regolazione del settore postale, in data 18 marzo 2002.

assicura il rispetto da parte del fornitore del s.u. dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero dei reclami ed al modo con cui sono gestiti ; 2) per le autorizzazioni generali, procede al rilascio delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del s.u. ed espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali presso le sedi di attività (procedure di diffida, sospensione ed interdizione dell'attività). Da informazioni assunte per le vie brevi risulta che alcune competenze dell'Autorità di regolamentazione del settore postale sono distribuite all'interno del Segretariato Generale, della Direzione Generale Regolamentazione e Qualità dei servizi e della Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni con l'ausilio degli Ispettorati Territoriali. In particolare: l'aspetto normativo è curato dalla Div. I della Direzione Generale Regolamentazione e Qualità dei servizi; il controllo, affidato all'Ufficio I del Segretariato Generale, è demandato agli Ispettorati Territoriali con la collaborazione della polizia postale e delle comunicazioni; le licenze individuali e le autorizzazioni generali vengono rilasciate dalla Div. VII della Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni; i reclami, che vengono inoltrati all'Autorità, sono trasmessi alla Div. I della Regolamentazione e Qualità dei servizi che provvede, in alcuni casi, ad interessare l'Ufficio I del Segretariato Generale. Da quanto sopra esposto, per snellire le procedure e quindi per evitare la segmentazione dell'attività demandata all'Autorità, si ritiene opportuno che sia un unico organismo che operi in tale settore, anche procedendo ad una revisione delle competenze attribuite con il d.m. 537 del 1996 ...”.

La Corte non può che condividere tali notazioni, auspicando un immediato riscontro da parte del Ministero.

In sede comunitaria, nel frattempo, è stata approvata la nuova direttiva sui servizi postali e tempestivamente il Ministero ha promosso la presentazione di un emendamento al d.d.l. “Comunitaria 2002” (A.S. 1329) per una delega legislativa al Governo che ne consenta l'immediata trasposizione nell'ordinamento giuridico interno.

7. Lo sviluppo delle principali politiche pubbliche di settore: l'attività di prevenzione e contrasto dell'inquinamento elettromagnetico.

Grande attenzione viene riservata al fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico: l'emanazione della legge-quadro n. 36 del 2001 appare una risposta concreta al problema che ormai da tempo interessa l'opinione pubblica nazionale. Gli strumenti normativi preesistenti non paiono aver conseguito gli effetti desiderati, anche a causa di una loro limitata applicazione soprattutto per quanto concerne il sistema dei controlli.

L'ambito di applicazione della nuova legge risulta ben più ampio rispetto al passato. Dal punto di vista soggettivo, l'art. 1 non si limita a prendere in considerazione le sole esigenze di tutela della salute della popolazione, ma amplia l'efficacia dell'intervento normativo anche riguardo ai lavoratori, richiamando l'art. 32 della Costituzione. Dal punto di vista oggettivo, poi, l'art. 2 estende l'ambito di applicazione della legge a *"... gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz ..."*, ben più ampio rispetto a quello del previgente d.m. n. 381 del 1998, che si limitava ai soli impianti radiotelevisivi e di telecomunicazioni.

A tal proposito si evidenzia che il decreto n. 381 fissa limiti più rigidi rispetto alla normativa comunitaria²⁴: la Commissione U.E., in relazione agli ostacoli che tale regolamentazione frappone alla installazione delle antenne necessarie per la nuova rete UMTS, ha osservato che *"... difficoltà nell'installazione delle reti dovute all'imposizione di limiti di radiazione elettromagnetica inferiori a quelli stabiliti nella pertinente raccomandazione del Consiglio sono state osservate in Belgio, Italia e Lussemburgo, dove vengono imposti limiti di radiazione per i servizi mobili ma non per le altre emittenti radio, quali quelle di radio e telediffusione ..."*.

Un altro aspetto di rilievo nel complesso della legge-quadro in esame è rivestito dalle norme che disciplinano, si auspica in maniera compiuta, le competenze in materia, con distinzione soprattutto fra le funzioni riservate allo Stato e quelle attribuite al sistema delle Autonomie territoriali. Tenuto conto che alcune Regioni hanno già proceduto a legiferare in materia senza attendere l'emanazione della legge-quadro, talvolta fissando parametri di sicurezza più elevati rispetto a quelli indicati nel citato d.m. n. 381 del 1998, l'art. 4 ha riservato allo Stato le funzioni basilari per l'impostazione strategica e metodologica dell'intera attività di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, prevedendo però che per ciascuna di esse sia raggiunta un'intesa preventiva con il sistema delle Autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata (Stato, Regioni, Città ed Autonomie locali) di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 281 del 1997.

Le funzioni di controllo e vigilanza, intestate alle amministrazioni provinciali e comunali, sembrano assumere una connotazione più strettamente tecnica, riguardando soprattutto il rispetto dei limiti di esposizione, la verifica dei valori di attenzione ed il reale perseguimento degli obiettivi di qualità, sia con riferimento agli impianti in via di attivazione sia nel corso dello

svolgimento dei piani di risanamento concernenti gli impianti già esistenti. Per lo svolgimento di tali funzioni si prevede che le citate amministrazioni si avvalgano delle strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.A.R.R.P.A.) ovvero, laddove queste non siano ancora operanti, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.), dei Presidi multizonali di prevenzione costituiti nell'ambito di alcune Aziende sanitarie locali, dell'ISPESL e degli Ispettorati territoriali del Ministero.

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 103 e 112 della legge n. 388 del 2000 (Legge finanziaria per il 2001), sono stati posti a disposizione del Ministero, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri²⁵, 40 mld di lire per realizzare una rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici. A tale finanziamento si aggiungono ulteriori 35 mld destinati alle Regioni, le Province autonome ed i Comuni, per il medesimo scopo ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. *d*), della legge n. 36 del 2001. La nuova distribuzione di fondi provenienti dall'asta UMTS, inizialmente destinati al solo Ministero, dovrebbe consentire, attraverso un'intesa tra il Ministero ed il sistema delle Autonomie locali, di dar vita ad una struttura unificata di monitoraggio su scala nazionale, regionale e locale, la quale, perseguendo l'obiettivo programmatico di informare correttamente l'opinione pubblica sui reali livelli di inquinamento elettromagnetico registrati sul territorio, dovrebbe contribuire allo sviluppo equilibrato della nuova rete radiomobile UMTS e di tutte le altre tecnologie collegate ai segnali radioelettrici (TV digitale terrestre, Wireless Local Loop, Wireless LAN, ecc.).

8. L'attività di adeguamento dell'ordinamento giuridico interno al mutato quadro normativo comunitario.

In sede comunitaria è stato recentemente approvato il c.d. "pacchetto telecom"²⁶, consistente in un nuovo quadro normativo (articolato su 1 direttiva-quadro, 3 direttive specifiche ed 1 decisione) destinato a sostituire l'attuale quadro regolamentare del settore comunicazioni, basato su n. 28 direttive recepite in maniera non sempre uniforme presso i vari Stati membri. Più in particolare si tratta di una nuova regolamentazione sufficientemente flessibile, per adattarsi alle diverse situazioni evolutive dei vari mercati interni, articolata su:

1. direttiva-quadro, che mira a fissare i principi che disciplinano l'attività delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Essa definisce in particolare i loro compiti in materia

²⁴ Raccomandazione del Consiglio n. 1999/519/CE del 12 luglio 1999.

²⁵ Cfr. d.P.C.M. 28 marzo 2002, in G.U.R.I. – Serie Generale del 13 giugno 2002.

²⁶ Direttive U.E. nn. 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e Decisione n. 676/2002/CE, tutte in data 7 marzo 2002, pubblicate nella G.U.C.E. – serie L – n. 108 del 24 aprile 2002.

- di assegnazione e distribuzione di radiofrequenze e di numeri nonché di concessione di diritti di passaggio;
2. direttiva sull'accesso e l'interconnessione, che mira a dare priorità a negoziati commerciali tra le parti per quanto concerne gli accordi in materia di accesso e interconnessione, fissando un quadro ben definito di intervento delle autorità nazionali di regolamentazione ove ciò risulti necessario, ad esempio ove si verificano distorsioni di mercato;
 3. direttiva relativa alle autorizzazioni, che impone il ricorso alle autorizzazioni generali, salvo per l'assegnazione delle radio-frequenze e dei numeri, ed introduce nuove limitazioni alle condizioni che possono essere imposte ai prestatori di servizi;
 4. direttiva relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti, che, riprendendo le disposizioni comunitarie vigenti in materia, non prevede un'estensione del servizio universale ma introduce una procedura di riesame della portata dello stesso;
 5. decisione relativa allo spettro radio, che mira ad attribuire alla Commissione, nel quadro di un'adeguata procedura di comitato, la facoltà di proporre misure intese ad armonizzare l'uso dello spettro radio.

La partecipazione del Ministero alle attività del Consiglio U.E. finalizzate alla predisposizione della nuova normativa comunitaria è stata continua per l'intero anno 2001.

Inoltre, l'attività di regolamentazione e vigilanza sull'immissione nel mercato e sull'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazioni, disciplinata in ambito comunitario dalla direttiva n. 1999/5/CE, è stata trasposta nell'o.g. nazionale con il d.lgs. n. 269 del 2001: sulla scorta di tale decreto sono stati predisposti tre regolamenti ministeriali, riguardanti, rispettivamente, la pubblicazione delle interfacce, l'accreditamento dei laboratori di prova ed il controllo sul mercato delle apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione.

Il Ministero, ed il Ministro in particolare, risulta aver preso parte a tutte le riunioni dei Consigli dei Ministri europei delle comunicazioni, tenutisi negli ultimi mesi, svolgendo un ruolo propositivo per la liberalizzazione del mercato postale: proprio su richiesta del rappresentante italiano, infatti, è stato deciso che tale processo debba essere completato entro il 2009.

Il Ministero, inoltre, soprattutto al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle normative comunitarie in materia di telecomunicazioni, ha promosso un emendamento governativo al d.d.l. c.d. "Collegato infrastrutture" (A.S. 1246) volto ad ottenere una apposita delega legislativa dal Parlamento. In attuazione di tale delega sarà emanato il c.d. "nuovo codice delle telecomunicazioni" (in sostituzione dell'ormai desueto d.P.R. n. 156 del 1973), un vero e proprio *corpus* unico delle normative che disciplinano il settore delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda, infine, le procedure di infrazione che la Commissione U.E. ha promosso nei confronti dell'Italia per questioni relative al settore delle comunicazioni, si osserva che nel 2001 la situazione appare migliorata rispetto a quella palesata nella precedente Relazione sul rendiconto generale dello Stato. Più in particolare, rispetto alle n. 15 procedure che risultavano avviate al termine del 2000, ad oggi ne risultano pendenti n. 9²⁷, 5 delle quali sono di competenza dell'A.G.Com. e 4 del Ministero.

²⁷ 2001/2151 (relativa alla Direttiva c.d. "TV senza frontiere"), 2001/2243 (relativa al Regolamento comunitario n. 2887 del 2000), 1999/4022 (relativa ai servizi di diffusione radiofonica), 2001/2041 (relativa alla Direttiva n. 1997/67/CE), 1998/2241 (relativa al c.d. "ribilanciamento tariffario"), 2000/578 (relativa alla Direttiva n. 99/64/CE), 2001/2052 (relativa alla Direttiva n. 98/61/CE), 2001/2059 (relativa alla Direttiva n. 98/10/CE), 2000/2236 (relativa alla Direttiva n. 97/66/CE).

Ministero delle politiche agricole e forestali

- 1. Considerazioni generali:** *1.1 Il contributo dell'agricoltura alla convergenza economica dell'Unione Europea; 1.2 Il contesto comunitario e nazionale.*
- 2. Gli obiettivi dell'azione amministrativa nel 2001:** *2.1 Programmi e direttive: 2.1.1 I programmi; 2.1.2 Le note preliminari al bilancio e le direttive del Ministro; 2.2 I risultati economico-finanziari: 2.2.1 Considerazioni generali; 2.2.2 analisi per centri di responsabilità; 2.2.3 Analisi per Funzioni Obiettivo; 2.3 L'attività svolta dal Ministero nel 2001: 2.3.1 Le modifiche organizzative; 2.3.2 L'attività dei singoli Centri di responsabilità.*
- 3. Analisi di specifiche missioni istituzionali:** *3.1 Incentivi al mercato ed organismi pagatori; 3.2 Attività ispettiva e sanzionatoria.*
- 4. Indicatori di prodotto e di risultato. Considerazioni conclusive.**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

ESERCIZIO 2001 (Milioni di Lire):

Funzione obiettivo 4° liv.	Stanzamenti Definitivi	Autorizzazioni di cassa	di cui in C/Capitale	Impegni	Impegni effettivi	Pagamenti	Residui totali	Economie
1.2.1.2 - Aiuti all'Albania	709	728	1	706	706	708	15	9
2.2.1.5 - Interventi di emergenza e soccorso per calamita'	658.117	349.030	99.038	651.744	643.958	305.476	441.378	11.540
3.1.1.1 - Attivita' di controllo del territorio	280.806	309.545	15.772	273.163	266.227	268.413	45.387	9.976
4.1.1.1 - Pianificazione e regolamentazione per la politica commerciale	0	6.465		0	0	6.380	0	84
4.1.1.14 - Servizi di meteorologia, rilevazioni cartografiche, idrogeologiche e	393	1.364	1.140	387	219	673	887	11
4.2.1.1 - Programmazione, regolamentazione e vigilanza nel settore agricolo	140.542	165.962	42.067	141.480	138.127	139.754	38.524	-530
4.2.1.2 - Incentivi alla produzione agricola	1.436.600	2.430.294	2.057.382	1.388.894	1.172.778	630.186	1.941.251	278.102
4.2.1.3 - Sostegno alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; tutela prodotti	124.313	290.347	252.868	123.411	95.431	142.269	292.684	50.141
4.2.1.4 - Incentivi all'agricoltura nelle aree depresse	5.588	69.069	68.190	5.588	588	40.668	34.855	2.001
4.2.1.5 - Interventi di bonifica ed opere irrigue	158.250	257.959	257.291	158.248	158.248	160.223	516.845	15.431
4.2.1.6 - Interventi di bonifica ed opere irrigue nelle aree	447.638	903.982	903.982	447.638	100.534	266.367	1.410.983	76.340
4.2.1.7 - Regolamentazione, vigilanza, repressione e sanzioni amministrative in materia di frodi agroalimentari	80.415	95.226	11.519	79.363	74.802	77.597	23.468	4.209
4.2.1.8 - Indennizzi all'agricoltura per calamita'	106.103	355.212	331.906	110.994	110.994	109.836	129.420	126.236
4.2.1.9 - Documentazione e informazione sul settore agroalimentare	30.493	61.021	52.464	30.473	20.473	33.637	42.707	1.243
4.2.1.10 - Formazione e qualificazione degli operatori agricoli	2.250	6.797	2.340	2.220	1.995	2.859	5.576	927
4.2.2.1 - Programmazione, regolamentazione e vigilanza nel settore della silvicoltura	14.988	24.245	20.531	14.527	14.527	14.987	10.946	530
4.2.2.2 - Protezione aree boschive, prevenzione	14.086	40.169	23.197	14.086	13.316	36.334	11.653	1.045
4.2.2.3 - Sostegno per la tutela ed ampliamento del patrimonio forestale	118.539	132.896	132.085	118.539	118.539	99.031	97.292	990
4.2.3.1 - Programmazione, regolamentazione e vigilanza nei settori della pesca e della	34.250	50.876	6.999	33.985	33.311	41.290	11.634	561

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Funzione obiettivo 4° liv.	Stanziamen- ti Definitivi	Autorizzazioni di cassa	di cui in C/Capitale	Impegni	Impegni effettivi	Pagamenti	Residui totali	Economie
4.2.3.2 - Informazione e promozione in materia di pesca e caccia	16.034	23.810	14.888	15.497	15.470	14.382	9.484	2.963
4.2.3.3 - Sostegno alla pesca e alla caccia	50.138	124.139	65.850	49.907	46.035	71.208	68.040	3.024
4.2.3.4 - Indennizzi alla pesca a seguito di calamita' naturali	5.153	9.566	1	5.153	5.153	179	9.421	148
4.8.2.1 - Ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e della caccia	156.979	287.742	198.762	155.084	122.375	163.707	223.422	9.027
5.4.1.1 - Tutela e conservazione della fauna e della flora	103.063	237.286	49.443	99.823	97.579	153.541	85.682	4.056
5.4.1.2 - Tutela dei beni ambientali e paesaggistici	540	650	400	505	235	245	570	35
5.4.1.5 - Tutela dei parchi, delle aree naturali protette terrestri e marine	111.136	125.395	14.571	107.404	105.708	106.745	18.005	4.339
TOTALE AMM.NE	4.097.123	6.359.775	4.622.684	4.028.818	3.357.329	2.886.696	5.470.128	602.439

1. Considerazioni generali.

1.1 Il contributo dell'agricoltura alla convergenza economica dell'Unione Europea.

Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, in linea con le indicazioni dei Consigli di Lisbona del marzo 2000 e di Stoccolma del marzo 2001, facendo sue le conclusioni del Rapporto annuale del Comitato di politica economica del 26 febbraio 2002, ha prospettato la strategia di politica economica dell'Unione europea. La politica di riforma strutturale si può riassumere: nella riforma del mercato dei prodotti (con particolare riferimento alle infrastrutture di interconnessione: elettricità e gas, trasporti, servizi di interesse generale); nella riforma del mercato del lavoro (con speciale attenzione alla maggiore corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, alla riduzione dell'onere fiscale sul lavoro, ai regimi previdenziali, ai sistemi di formazione dei salari, all'“invecchiamento attivo”, alla partecipazione femminile alla forza di lavoro, al giusto equilibrio tra flessibilità e protezione sociale); nell'economia basata sull'informazione e sulla conoscenza (che costituisce l'essenza della cd. “strategia di Lisbona” e che si traduce nel rilievo dato all'istruzione alla formazione e alla ricerca); nello sviluppo sostenibile. In merito a quest'ultimo aspetto si può affermare che esso costituisce ormai il vero *leit-motiv* delle recenti prese di posizione delle istituzioni comunitarie, nel senso che tutte le politiche devono tenere conto della dimensione ambientale.

Collocando in questo contesto l'evoluzione dell'agricoltura italiana e della politica portata avanti dal Governo ed in particolare dal Ministero per le politiche agricole e forestali (MiPAF), si possono formulare le seguenti considerazioni ai fini della valutazione del contributo dato alla convergenza economica e sociale dell'Unione europea. Va innanzi tutto precisato che i documenti dell'UE citati non contengono riferimenti diretti al settore agricolo, per cui l'individuazione di indicatori deve fondarsi su quegli elementi che consentono di stabilire una relazione con il contesto generale.

Prima di individuare possibili indicatori di questa convergenza è opportuno ricordare quanto già affermato, sia pure in riferimento ad altro tema, nella Relazione dello scorso anno in merito all'attività del MiPAF. La limitatezza delle risorse di cui esso dispone non consente di dare una valutazione significativa in termini finanziario contabili.

Fatta questa premessa, gli aspetti che possono essere presi in considerazione con riferimento ai fattori di convergenza indicati dalle Istituzioni comunitarie sono: le sovvenzioni in agricoltura ed il rispetto dei principi di concorrenza; il miglioramento dell'imprenditorialità (richiamato specificamente nelle osservazioni del Consiglio europeo di Barcellona); l'occupazione; la ricerca e la formazione – informazione in ossequio al programma sulla società basata sull'informazione e la conoscenza) e lo sviluppo sostenibile inteso sia come crescita

ordinata con garanzia di “prezzi giusti” (secondo quanto affermato a Barcellona) che crescita rispettosa dell’ambiente e della sicurezza delle popolazioni (che, per quanto ci riguarda più da vicino, si riferisce soprattutto alla sicurezza alimentare dei consumatori).

Tenendo presente che si dispone di dati molto limitati sull’evoluzione dell’agricoltura per il 2001, va rilevato che per il secondo anno consecutivo l’agricoltura italiana ha registrato una flessione sia nella produzione (-1,1%) che in termini di valore aggiunto (-1%). Per quanto riguarda, invece, i prezzi rispetto al ruolo frenante esercitato nei confronti dell’inflazione negli anni precedenti, nel 2001 si è verificata un’impennata del +4%. Questo aumento positivo per gli agricoltori ha esercitato un’influenza negativa nella tenuta dell’inflazione.

Nell’occupazione, per converso, si è avuto, dopo 10 anni di flessioni, un’inversione di tendenza con un aumento dello 0,8%. Come rileva giustamente l’ISTAT, il recupero delle unità di lavoro dipendente, con +2,4%, se si consolidasse in futuro potrebbe costituire un segnale positivo a seguito delle ristrutturazioni cui il settore è stato sottoposto; positivo anche sotto un altro profilo, perché unico in Europa. Da rilevare, peraltro, che esso ha riguardato anche la manodopera extracomunitaria.

Va, peraltro, notato che negli ultimi anni l’incidenza in Italia del settore agricolo sul totale dell’economia si è avvicinata con il 2,6% ai paesi dell’Europa centro-settentrionale con una agricoltura molto sviluppata (Francia 2,4%; Paesi bassi 2,4%) In Italia si registra un aumento del valore aggiunto in agricoltura dal 1993 al 2000 maggiore che negli altri settori economici (prendendo come indici 1993-1994 =100 si hanno i seguenti valori: Agricoltura 141,6; Industria 113,8; Servizi 105,2). Nel 2001 l’incidenza sul PIL è stata, in termini reali, pari al 2,8%.

Se sinora per vari anni l’agricoltura ha contribuito a frenare l’inflazione l’impennata del 2001 può non essere significativa e resta il dato di un contributo alla convergenza da parte del settore agricolo. Ma analoga valutazione va fatta per l’occupazione, perché appare difficile trarre una conclusione definitiva in senso positivo con il solo dato del 2001. Certamente non va sottovalutato che nella composizione dell’occupazione agricola si registra una significativa percentuale già nel 2000 del 11% di immigrati. Altro aspetto da rilevare è l’aumento della percentuale di lavoro femminile (31% nel 2000), che va nella direzione voluta dall’UE. Si può, quindi ipotizzare un’inversione di tendenza, anche in relazione ai profondi mutamenti della politica agricola comunitaria, e di riflesso nazionale, che si può riassumere nello spostamento dall’attenzione prevalente alla quantità verso il miglioramento della qualità dei prodotti e dall’agricoltura intensiva a quella estensiva. Di questa impostazione si trova una chiara affermazione nel testo del Documento di programmazione agroalimentare e forestale (DPAF).